

D.g.r. 17 marzo 2021 - n. XI/4416
Approvazione delle nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2135 del Codice Civile «Imprenditore agricolo»;
- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettere d), f), g), l), e) della l. 7 marzo 2003, n. 38»,- la d.g.r. VII/20732 del 16 febbraio 2005 «Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)»;
- il d.lgs. del 27 maggio 2005 n. 101» Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della figura dell'imprenditore agricolo professionale;
- la l.r. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale «e s.m.i ed in particolare l'art. 34 comma 1, lett. d) che prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitino le funzioni amministrative relative l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, a seguito della riforma delle funzioni delle province»;
- la d.g.r. 14 ottobre 2019 - n. XI/2258 Integrazione alla d.g.r. VII/20732 del 16 febbraio 2005 «Linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)»;

Considerato che:

- è opportuno recepire i mutamenti normativi intervenuti, definendo nuove linee guida regionali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- è opportuno uniformare il procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale in tutti i suoi elementi, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le nuove linee guida regionali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per tutto il territorio di Regione Lombardia di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che la presente deliberazione, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL sostituisce la d.g.r. VII/20732 del 16 febbraio 2005, e la d.g.r. XI/2258 del 14 ottobre 2019 e verrà applicata alle istanze di riconoscimento di qualifica IAP protocollate successivamente a tale data;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento è demandata alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca regionali competenti e alla Provincia di Sondrio, per il proprio territorio;
- di demandare al dirigente competente l'adozione del relativo manuale operativo;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di approvare le nuove linee guida regionali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per tutto il territorio di Regione Lombardia, di cui all'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la presente deliberazione, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL, sostituisce la d.g.r. VII/20732 del 16 febbraio 2005, e la d.g.r. XI/2258 del 14 ottobre 2019 e che verrà applicata alle istanze di riconoscimento di qualifica IAP protocollate successivamente a tale data;

3. di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento è demandata alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca

regionali competenti e alla Provincia di Sondrio, per il proprio territorio;

4. di demandare al dirigente competente l'adozione del relativo manuale operativo;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale regionale;

6. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento alle strutture territoriali regionali preposte al presidio delle attività in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, ed alla Provincia di Sondrio per quanto di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

1. Finalità e ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, così come integrato dal successivo D.lgs. 101/05, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94)" viene introdotta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sostituisce ai fini della normativa statale la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) introdotta dall'art. 12 della L. 153/75, che viene abrogata.

A seguito dell'approvazione della L.R. 31/2008 art. 34 comma 1 lettera d) la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Per le competenze riservate alla Regione ed alla Provincia di Sondrio, al fine di consentire uniformità di procedure per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) si ritiene necessaria l'adozione di linee guida ai sensi della normativa statale e regionale.

Queste linee guida si ispirano a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo di cui al D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, con particolare riguardo a quanto disposto sul fascicolo aziendale dal D.P.R. 503/99 e dalla L.R. 31/2008 art. 4 in merito all'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali e con riferimento al Decreto di Regione Lombardia D.D.S. del 16/06/2020 n. 7020 "approvazione del manuale Fascicolo Aziendale Contenuti e Modalità operative".

2. L'imprenditore Agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 del Codice civile, così come modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Sulla base di tali disposizioni, l'Imprenditore Agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

1. alla coltivazione del fondo;
2. alla silvicoltura;
3. all'allevamento degli animali;
4. all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano «connesse» le attività svolte dallo stesso Imprenditore Agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismo, agricoltura sociale).

L'art. 1, comma 423, della legge n. 267 del 2005 prevede che " Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".

Le attività connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 cod. civ. (trasformazione, commercializzazione, valorizzazione, manipolazione e conservazione) possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, a condizione che dette attività riguardino prevalentemente i prodotti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo o dall'allevamento dei propri animali. Al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi o di valore i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati a terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (allegato 1 trattato CE).

Sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le forniture di servizi; a tal fine occorre sottolineare che la norma dell'art. 2135 del Codice civile, ultimo comma, consente all'Imprenditore Agricolo, che intende fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Nel primo caso (solo attrezzature normalmente utilizzate nell'attività principale) il requisito della prevalenza è ovviamente rispettato, perché l'Imprenditore utilizza «esclusivamente» attrezzature utilizzate nella sua attività aziendale.

Nel secondo caso (utilizzo anche di altre attrezzature) il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

3. L'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

La definizione di Imprenditore Agricolo Professionale è fornita dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi del comma 1 citato, è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, i requisiti di cui al precedente comma sono ridotti al 25%.

Ai sensi del comma 3 citato, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

Per quanto attiene a quanto previsto sul requisito dell'esclusività agricola dell'oggetto sociale delle società a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP si richiama quanto previsto dall'art. 2 del citato D. Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.

I primi due commi dell'art. 2 (Società Agricole) citato così recitano:

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile deve contenere l'indicazione di "società agricola".

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» e adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta a:

1. Persone fisiche: Imprenditori Agricoli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. Persone giuridiche:

a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui alla lett. a comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.

b) società agricole di capitali o cooperative (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) in possesso dei requisiti di cui alla lett. c comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Tutti i soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale devono essere registrati, a cura della struttura competente, se possibile contestualmente al rilascio della qualifica, attraverso la piattaforma informatica Sis.Co, nell'anagrafe digitale delle Imprese Agricole Lombarde, istituita con L.R. 31/2008 art. 4 e successive modifiche ed integrazioni in particolare con riferimento al D.D.S. del 16/06/2020 n. 7020 "approvazione del manuale del Fascicolo Aziendale Contenuti e Modalità operative".

4. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

È Imprenditore Agricolo Professionale colui che svolgendo attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ. in qualità di titolare d'impresa agricola ovvero coadiuvante di impresa agricola in forma stabile e permanente (condizione che si vince dalla certificazione INPS che attesta il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e il relativo periodo contributivo oggetto della prestazione) ovvero di socio di società agricola, o amministratore di società agricola di capitali o socio amministratore di cooperativa agricola, può dimostrare contemporaneamente tre requisiti:

a) possedere adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);

b) dedicare all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato);

c) ricavare dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato).

Relativamente ai requisiti di cui ai punti b) e c) per l'Imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, le percentuali sono ridotte al 25%.

Le Imprese agricole in forma individuale ed in forma societaria, nelle quali il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di Partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese nella competente sezione e le Cooperative Agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero dello sviluppo economico di cui al D.M. 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162). Si evidenzia che la L. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di Camere di Commercio), all'art. 2 comma 3, dispone che l'iscrizione al Registro Imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal D.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997.

4.a Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica d'ufficio del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali, applicando i criteri utilizzati per la stesura del Programma di Sviluppo Rurale vigente, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

La capacità professionale è accertata per la persona che:

a) abbia esercitato per almeno due anni attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

b) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, esercitando per due anni attività agricola come titolare, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo ottenendo il riconoscimento della qualifica in forma provvisoria sotto condizione (vedasi punto 7).

4.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Risultando complesso determinare il requisito del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura come percentuale di un tempo massimo di lavoro annuo (difficilmente stimabile e comunque verosimilmente portatore di disparità non giustificabili) si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e dalle caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente.

Attraverso le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (Decreto Dirigente Unità Organizzativa 16 maggio 2012 - n. 4209 "Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al D.D.U.O. 6 dicembre 2007 n. 15339" che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ha di superficie o per capo allevato espresso in ore o giornate/anno) è possibile calcolare il fabbisogno totale di manodopera necessaria all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

I dati desumibili dalle tabelle devono essere intesi, comunque in modo indicativo, essendo facoltà, delle strutture competenti al riconoscimento, integrarli per tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle, ovvero discostarsene motivatamente per quanto riguarda le risultanze della comparazione tra attività e ore di lavoro necessarie in presenza di casi specifici opportunamente motivati. Qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali può produrre apposita relazione che evidenzia la non ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che giustificano, per le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, tempi di lavoro diversi da quelli tabellari e ne calcoli gli effetti.

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al 50% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU) pari a 225 giornate/anno di 8 ore (Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99).

Il tempo di lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica comprende oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione e gestione aziendale.

In particolare è necessario tenere conto di casistiche aziendali che possono ridurre od aumentare il valore del monte ore previsto dalle tabelle, ad esempio:

- a) l'agricoltura e la zootecnia biologica, in base ai Reg. CEE 2092/91 e 804/99 e successive modifiche, sia in fase di conversione che di certificazione e le attività svolte in aziende con grande parcellizzazione dei terreni condotti, possono determinare un incremento del valore del monte ore tabellare;
- b) organizzazione aziendale e livello di meccanizzazione: il livello tecnologico presente in azienda, la dotazione meccanica, le pratiche di minima lavorazione, il ricorso al contoterzismo, i rapporti di lavoro subordinato (coadiuvante familiare), i rapporti di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) possono determinare una riduzione del valore del monte ore tabellare.
- c) gestione dell'azienda: Il tempo che l'imprenditore dedica ad attività di carattere non propriamente agronomica inerente alla gestione dell'azienda nel suo insieme come le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, l'espletamento delle pratiche burocratiche, il confezionamento del prodotto, l'attività di organizzazione aziendale nella gestione del lavoro dei salariati e dipendenti, le attività che riguardano il conferimento di incarichi e servizi a fornitori esterni e contoterzisti, etc. possono determinare un incremento del valore del monte ore tabellare di cui alle voci sopra riportate anche con riferimento al punto sub b.

Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Le verifiche riguardo all'azienda saranno effettuate sui dati contenuti nell'anagrafe digitale delle imprese agricole e silvo-pastorali lombarde, istituita con L.R. 31/2008 art. 4, ai sensi del D.lgs. n. 173 del 30/04/1998 e del D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 503, a cui l'azienda deve essere iscritta.

Per l'imprenditore che opera nelle aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, il fabbisogno di manodopera non deve essere inferiore al 25% del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

Costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 17 reg. CE 1257/1999 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna e riportati nell'allegato B del Programma di Sviluppo Rurale vigente.

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato nella domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde a quello previsto nel rispettivo contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro

individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

La qualifica IAP non può essere riconosciuta nel caso di presenza di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 900 ore/anno e a 1350 ore/anno per le aree svantaggiate di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente; ne consegue che attività lavorative extra agricole inquadrare dall'INPS o da altre casse previdenziali in forma di part-time dovranno rispettare i valori sopra riportati.

È necessario riscontrare l'esercizio regolare di attività agricola dimostrabile con apertura di fascicolo aziendale come da manuale operativo citato.

4.c Metodo di calcolo del requisito reddito ricavato

Per il calcolo è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente
- reddito globale da lavoro del richiedente

per reddito prodotto dall'attività agricola si considera la differenza tra le operazioni attive a cui è necessario sommare i contributi pubblici (Comunitari, Nazionali, Regionali) e le operazioni passive desumibili dalla dichiarazione annuale IVA.

Si ritiene quindi utile per una verifica del reddito prodotto dall'attività agricola un'analisi della dichiarazione annuale IVA con particolare riferimento alle operazioni attive e determinazione del volume di affari dove sono esposte tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, siano esse imponibili, non imponibili o esenti, ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del "volume d'affari". Analoga verifica per le operazioni passive.

Inoltre, è possibile effettuare la verifica del reddito utilizzando anche tutta la documentazione fiscale /civile prevista dalla normativa, ivi comprese le voci attive e passive escluse dall'applicazione dell'IVA (es. compensi monetizzati dei contratti di Soccida)

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che risultano tra attività di impresa per natura o per opzione o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario, fotovoltaico, biogas) e che sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del Codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) può motivatamente essere considerata come evento eccezionale che distorce l'informazione riguardo il reddito prodotto dall'attività agricola. Le strutture competenti su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche devono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. 99/2004 (commi 1 -5) e s.m.i sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole ed il compenso di amministratore nei casi previsti; in particolare le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come reddito da lavoro derivanti da attività agricole.

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i le pensioni di ogni genere gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Si ritiene convenzionalmente che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento il reddito imponibile della società di cui fa parte il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che i redditi derivanti da attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sono esclusi dalla presentazione del modello unico i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro e gli agricoltori operanti in piccoli comuni montani o nelle zone appositamente delimitate, che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 313, sempre che non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34.

Per tali soggetti il reddito prodotto dall'attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la documentazione fiscale prevista dalla normativa.

Per reddito globale da lavoro dell'Imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. redditi da lavoro dipendente (art. 49-52 D.P.R. 917/1986 e s.m.i) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RC] (con l'esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo)
2. redditi da lavoro autonomo (artt. 53-54 D.P.R. 917/1986 e s.m.i) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RE]
3. redditi di impresa (art. 55 e segg. D.P.R. 917/1986 e s.m.i) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società diverse dalle società semplici è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola)
4. redditi prodotti dall'attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata)
5. redditi diversi (artt. 67-71 D.P.R. 917/1986 e s.m.i) [riferimento mod. UNICO anno/persone fisiche quadro RL]

Per la verifica del requisito del reddito sarà necessario che:

Il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'Imprenditore, considerando che dovrà esistere un rapporto di congruità tra ore lavorate e reddito prodotto.

Per l'imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui di cui all'allegato B (classificazione territoriale) del Programma di Sviluppo Rurale vigente, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

Costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 17 reg. CE 1257/1999 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna riportato nell'allegato B del Programma di Sviluppo Rurale vigente.

5. Riconoscimento della qualifica a persone giuridiche

5.a Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci della società in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo lavoro e di reddito, di cui alle presenti linee guida, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica IAP.

In particolare, relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, il richiamato decreto consente di ricomprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole, oltre alle indennità e le somme percepite per l'attività svolta nelle società, i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile

Pertanto, per quanto attiene il possesso del requisito sub b), qualora nella compagine sociale non siano già presenti soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP, sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e conseguentemente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche (società) di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

5.b Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Valgono analoghe considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

5.c Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Gli amministratori delle società (artt. 2380-2395, 2434, 2465-2468, 2487 c.c.) sono organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione al contratto sociale.

È importante ricordare che:

- a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;

b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se previsto dallo Statuto;

c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

La qualifica d'Imprenditore Agricolo Professionale può essere apportata da parte dell'amministratore di società agricole di capitali, in qualsivoglia forme costituite, ad una sola società, (art. 1 c. 3 bis D. Lgs. 99/2004 e s.m.i.) tale limite non sussiste per le società di persone con riferimento alla qualifica apportata dal socio.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali, in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP, sarà necessario che preventivamente al riconoscimento della persona giuridica, sia riconosciuto almeno un suo amministratore.

Nel caso in cui l'amministratore sia socio si considera ai fini del riconoscimento anche il tempo dedicato ed il reddito ricavato in qualità di socio di società agricola, oltre alle indennità e alle somme percepite per l'attività svolta nella società.

Conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 99/2004 art.1 comma 1 e s.m.i, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Come sopra evidenziato le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (art. 1 comma 5 D.lgs. 99/2004 e s.m.i.).

6. Imprese familiari e comunioni tacite familiari

Per quanto riguarda le imprese familiari e le comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis Codice civile può verificarsi il caso di imprese agricole intestate ad una persona fisica, nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS (ex SCAU). In questo caso siamo in presenza di ditta individuale e l'iscrizione nel registro delle imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti con l'indicazione dei familiari collaboratori che tuttavia non hanno una propria posizione nel registro imprese.

Relativamente al riconoscimento della qualifica di IAP ai familiari collaboratori dell'Imprenditore Agricolo Individuale si evidenzia che questi soggetti iscritti all'INPS come coadiuvanti non sono titolari di posizione autonoma nel registro delle imprese né hanno un reddito fiscale a cui fare riferimento per la verifica del requisito reddito.

Per tali soggetti:

- relativamente alla verifica del requisito del reddito sarà possibile per i familiari attribuirsi fino al 49% dei redditi dell'impresa familiare (art. 5 comma 4 D.P.R. 917/1986), tenendo presente che anche in questo caso sarà possibile il riconoscimento sotto condizione;
- per la verifica del requisito del tempo dedicato si può fare riferimento all'azienda in cui si collabora.

Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Si evidenzia che la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sezioni unite n. 23676 del 06/11/2014) ha confermato il principio che i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 230-bis Codice civile hanno diritto alla tutela prevista da

tale norma ove svolgano attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa esercitata solo in forma individuale.

7. Procedure per il riconoscimento

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentante della persona giuridica che intende richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP deve presentare richiesta alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territorialmente competente della Regione o alla Provincia di Sondrio, con riferimento alla sede legale dell'Azienda Agricola come risultante dalla visura camerale.

Nella domanda il richiedente provvederà, al fine del riconoscimento della qualifica di IAP, per sé stesso o per la persona giuridica rappresentata, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000) il possesso dei requisiti di professionalità, di tempo e reddito previsti dal presente documento.

La richiesta di riconoscimento della qualifica IAP ed il provvedimento conseguente non sono soggetti al bollo quando rientrano nell'ambito di un procedimento di cui all'art.21 bis Tabella del D.P.R. 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo).

Qualora la richiesta venga presentata per finalità diverse, il bollo dovrà essere apposto sul provvedimento finale e non sull'istanza (circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 48687/2005).

L'esenzione dal bollo dovrà essere autocertificata dal richiedente nella domanda.

Ai soli fini istruttori, pur non costituendo requisito per l'ammissione, è necessario che il richiedente dimostri la sua posizione nei riguardi dell'INPS.

Qualora il richiedente (persona fisica o giuridica) avesse la sede legale in Regione Lombardia ed insediamenti produttivi situati al di fuori della regione stessa, la struttura competente al riconoscimento di IAP, attiverà le necessarie procedure (richiesta di una relazione tecnica) agli Enti territorialmente competenti, al fine dell'espletamento delle verifiche istruttorie necessarie. Qualora gli uffici territorialmente competenti degli Enti coinvolti non trasmettano la relazione tecnica, il riconoscimento, se possibile, verrà rilasciato in forma provvisoria. Successivamente, in sede di controllo della qualifica provvisoria, la relazione tecnica, di cui sopra, dovrà essere trasmessa dall'ufficio competente territorialmente all'ufficio richiedente per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

Il riconoscimento della qualifica di IAP, come previsto dalle norme statali, ha valore su tutto il territorio nazionale.

Le Strutture Regionali competenti e la Provincia di Sondrio sono tenute a procedere a idonei controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza.

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti sulla base di schemi contenuti nel Manuale Operativo approvato con decreto del Dirigente competente di Regione Lombardia. Il Manuale Operativo potrà inoltre definire specifiche tecniche non previste dalle presenti linee guida.

Il richiedente dovrà impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni, in conformità con la normativa fiscale e comunitaria vigente, le condizioni dichiarate costituenti requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) per il riconoscimento ed a segnalare alla struttura competente che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche di tali requisiti.

All'atto della domanda di riconoscimento il richiedente, pertanto, dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente alla struttura competente il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento. Il

diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo sei mesi dalla modifica, le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale in cui uno degli altri soci o un altro amministratore avranno conseguito la qualifica IAP in sostituzione del socio o dell'amministratore IAP uscenti

Le notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, ecc.) del riconoscimento della qualifica IAP suggeriscono che siano sottoposti a controllo a campione non meno del 5% dei provvedimenti rilasciati. A tal fine le Strutture Regionali e la Provincia di Sondrio potranno verificare la permanenza dei requisiti attraverso la piattaforma Sis.Co ed eventualmente in loco.

Qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica, dovrà essere la competente struttura della Regione e della Provincia di Sondrio, che ha operato il riconoscimento a verificare il nuovo stato dei fatti e a provvedere alla revoca del riconoscimento.

Il richiedente per il quale, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà dello stesso, non sia possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.) potrà ottenere un riconoscimento provvisorio e si dovrà impegnare a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Le condizioni per avvalersi della facoltà del riconoscimento provvisorio sopra evidenziate sono descritte a titolo esemplificativo e comunque devono essere valutate dalle strutture competenti al riconoscimento.

Quando ricorrono le condizioni sopra riportate, le strutture competenti riconoscono la qualifica di IAP in forma provvisoria; della condizione di provvisorietà e del termine di due anni entro cui possedere i requisiti dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica.

Trascorsi due anni dalla richiesta, le strutture competenti al riconoscimento verificano se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate.

Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

Il termine di due anni può essere prorogato dalle strutture competenti in funzione di particolari condizioni quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o eventi particolari (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere).

Il riconoscimento di qualifica di IAP in forma provvisoria produce tutti gli effetti di cui è capace un provvedimento rilasciato in forma definitiva.

Le strutture competenti entro il termine di 45 gg dalla presentazione della domanda dovranno concludere il procedimento con provvedimento di accoglimento o di diniego, fatte salve le interruzioni e sospensioni di legge.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990 s.m.i. le strutture competenti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicano al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può far pervenire osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.

La comunicazione citata sospende i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, od in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione

stessa. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, le strutture competenti ne danno motivazione nel provvedimento finale.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento finale.

Il ricorso contro il diniego del riconoscimento della qualifica di IAP è di competenza del Giudice Ordinario (Consiglio di Stato sent. 725/1988 e sent. 1266/1988) come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22086 dell'11/9/2018, poiché l'oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; la pretesa attiene ad una posizione di diritto soggettivo, senza che risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità.

È compito delle strutture competenti inserire gli esiti positivi e negativi delle istanze pervenute, nonché le modifiche relative a provvedimenti già rilasciati, nell'Anagrafe delle Imprese Agricole Lombarde, attraverso la piattaforma Sis.Co.

8. Comunicazioni

I provvedimenti di riconoscimento di qualifica IAP, nonché i provvedimenti di revoca, decadenza e diniego dovranno essere trasmessi, a cura delle strutture competenti, al richiedente, alla CC.I. AA, all'Agenzia delle Entrate, ad I.N.P.S, alle Amministrazioni Comunali coinvolte.